

L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA BASSANINI NELLA REGIONE DEL VENETO

Al fine di dare attuazione alla Riforma Bassanini, avviata dallo Stato con la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione del Veneto:

1) ha potenziato il ruolo della **Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali**, istituita dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20;

2) ha adottato lo strumento della concertazione quale metodo da seguire nel processo di programmazione, istituendo il **Tavolo generale della concertazione regionale**;

3) con la **legge regionale 13 aprile 2001, n. 11**, in applicazione del **principio di sussidiarietà**, ha conferito agli Enti Locali, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative, tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale;

4) ha trasferito agli Enti destinatari di nuove funzioni le necessarie **risorse umane, finanziarie e strumentali**;

5) per coordinare i processi regionali volti alla gestione di funzioni e risorse trasferite dallo Stato alla Regione ed al trasferimento di funzioni e risorse dalla Regione agli Enti Locali, ha nominato un **Commissario Straordinario per il decentramento**, dapprima con DGR n. 2030 del 3/8/2001 e poi con DGR n. 2840 del 4/10/2002.

1) Potenziamento del ruolo della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali

L'articolo 18 della legge regionale n. 11/2001, sostituendo l'articolo 12 della legge regionale n.20/1997, ha previsto un rafforzamento del ruolo della Conferenza, principale organo concertativo, consultivo e di raccordo con gli Enti Locali.

La Conferenza svolge, infatti, importanti compiti, tra cui:

- formula proposte ed esprime pareri:
 - sui progetti di legge di conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali;
- formula proposte e concerta:
 - sui criteri per la ripartizione dei fondi regionali tra gli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni conferite;
 - sugli schemi di direttive per l'esercizio delle funzioni delegate;

2) Istituzione del Tavolo generale della concertazione regionale

L'articolo 3 della legge regionale n. 11/2001 ha sancito il principio secondo cui la Regione attua, nelle materie oggetto di decentramento, il principio della concertazione con gli Enti Locali e con le parti sociali.

La legge regionale 19 novembre 2001, n. 35, dettando nuove norme sulla programmazione, ha confermato la necessità di dare attuazione a tale principio, estendendolo anche all'attività di programmazione.

Al fine di adottare una disciplina unitaria per tutte le attività di concertazione di iniziativa della Giunta Regionale, è stato istituito il Tavolo Generale della concertazione regionale, che ha il compito di definire e governare le tematiche di rilevanza strategica e programmatica per lo sviluppo della Regione.

3) La legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Il conferimento di funzioni agli Enti Locali

La legge regionale n. 11/2001 è una legge organica con cui vengono ripartite, settore per settore, le competenze tra la Regione e le Autonomie Locali, conferendo alle stesse tutte le funzioni che non richiedono un unitario esercizio a livello regionale:

- sia con riferimento alle funzioni decentrate dallo Stato alla Regione con il D.Lgs.n..112/1998;
- sia in relazione a funzioni amministrative esercitate dalla Regione antecedentemente alla Riforma Bassanini (es. in materia di Turismo e di Formazione Professionale).

Tale legge rappresenta l'avvio di un complesso processo di decentramento, destinato in alcuni settori, a realizzarsi nel tempo mediante ulteriori interventi legislativi.

4) Trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali agli Enti cui sono state conferite le funzioni

Il contemporaneo conferimento alle Autonomie Locali di funzioni "nuove" e di funzioni "già" esercitate dalla Regione ha avviato percorsi diversi nel trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite. Infatti:

- per il finanziamento delle funzioni decentrate dallo Stato e conferite dalla Regione agli Enti Locali, i DPCM del 2000 prevedono il trasferimento di risorse dallo Stato agli Enti Locali (cosiddette risorse indirette). Vi è quindi un percorso abbreviato delle risorse che, anziché passare dallo Stato alla Regione e da questa agli Enti Locali, transitano dallo Stato direttamente agli Enti stessi.
- per l'esercizio invece delle funzioni conferite dalla legge regionale n. 11/2001, di competenza regionale già prima dell'avvio della "Riforma Bassanini" per le quali non era previsto alcun passaggio di risorse dallo Stato agli Enti Locali, la Regione del Veneto ha trasferito agli Enti destinatari del conferimento risorse umane, finanziarie e strumentali.

5) Il Commissario Straordinario per il decentramento

Il Commissario Straordinario per il decentramento è stato nominato dalla Giunta Regionale al fine di porre in essere, sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta stessa, tutte le attività necessarie a dare impulso e ad accelerare il processo di decentramento già in atto.

In particolare, spetta al Commissario:

- eseguire un costante monitoraggio del processo di decentramento amministrativo, in relazione sia al trasferimento di funzioni e risorse dallo Stato alla Regione del Veneto, sia al decentramento di funzioni e risorse dalla Regione alle Autonomie Locali e funzionali;
- evidenziare, nell'ambito di tale monitoraggio, eventuali criticità e proporre ipotesi risolutive;
- promuovere le intese necessarie tra gli Enti coinvolti dal processo di decentramento e tra le parti sociali, al fine della migliore gestione del processo di decentramento;
- formulare proposte per la riorganizzazione regionale.